



CIRCOLARE AI CLIENTI

Invio dati al Sistema TS

Ricordiamo che **entro il 31 gennaio 2022** i soggetti tenuti all'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) devono trasmettere i dati relativi al periodo 01/07/2021 – 31/12/2021.

Dal 2022, invece, i dati delle spese sanitarie dovranno essere trasmessi con periodicità mensile.

In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS devono provvedere all'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Per quanto riguarda, invece, l'invio dei **dati relativi alle spese veterinarie del secondo semestre 2021**, ricordiamo che il termine è fissato al **16 marzo 2022**. Anche per le spese veterinarie **dal 2022 l'adempimento diverrà a scadenza mensile.**

Inoltre, sempre con riferimento al 2022, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha già definito le nuove scadenze per l'invio dei **dati delle ricette** riscrivendo il calendario per l'invio 2022: per le prestazioni erogate nel mese di gennaio 2022 la scadenza è fissata il 14 febbraio 2022. Questo il calendario definito per l'anno 2022.

| Mese di erogazione della prestazione | Data scadenza invio telematico | Data scadenza invio variazioni |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dicembre 2021 | 13 Gennaio 2022 | 20 Gennaio 2022 |
| Gennaio 2022 | 14 Febbraio 2022 | 21 Febbraio 2022 |
| Febbraio 2022 | 14 Marzo 2022 | 21 Marzo 2022 |
| Marzo 2022 | 12 Aprile 2022 | 19 Aprile 2022 |
| Aprile 2022 | 10 Maggio 2022 | 17 Maggio 2022 |
| Maggio 2022 | 13 Giugno 2022 | 20 Giugno 2022 |
| Giugno 2022 | 11 Luglio 2022 | 18 Luglio 2022 |
| Luglio 2022 | 10 Agosto 2022 | 18 Agosto 2022 |
| Agosto 2022 | 12 Settembre 2022 | 19 Settembre 2022 |
| Settembre 2022 | 10 Ottobre 2022 | 17 Ottobre 2022 |
| Ottobre 2022 | 11 Novembre 2022 | 18 Novembre 2022 |
| Novembre 2022 | 13 Dicembre 2022 | 20 Dicembre 2022 |
| Dicembre 2022 | 12 Gennaio 2023 | 19 Gennaio 2023 |



Trasmissione dati spese sanitarie e veterinarie

Ai fini dell'adempimento, per individuare le spese da inviare telematicamente occorre utilizzare il **criterio di cassa** e, dunque, far riferimento alle spese "pagate": come esplicitamente indicato dal legislatore al comma 2-bis all'art. 7, D.M. 19 ottobre 2020 "*per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.*"

In particolare, sono oggetto dell'invio i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti ai fini della detrazione fiscale spettante per le spese sanitarie e veterinarie effettuate.

Come precisato nelle FAQ del sistema TS occorre inviare tutte le fatture - a prescindere dell'assoggettamento, o meno, a IVA - relative a prestazioni sanitarie, certificate, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

Come previsto dal tracciato adeguato dei dati del Sistema TS, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio inviare, oltre alle informazioni sulle modalità di pagamento, i seguenti dati:

- il tipo di documento fiscale: ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- l'aliquota IVA ovvero il titolo di esenzione, trattasi del campo "Natura IVA" della singola operazione;
- l'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione verranno comunque trasmessi al Sistema TS, senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

Con riferimento alla fattura con imposta di bollo, nella fase di trasmissione al sistema TS occorre inviare anche il dato relativo all'imposta di bollo pagata dall'assistito insieme all'intera prestazione, indicando tale informazione in una riga distinta rispetto al valore della prestazione e attribuendo il codice Natura N1 oppure, alternativamente, il codice N2.2.

Come inviare i dati al Sistema TS

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del D.M. 19 ottobre 2020.



I dati delle spese possono essere trasmessi direttamente dai soggetti tenuti all'invio ovvero per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

La trasmissione dei dati di spesa nello specifico può avvenire attraverso tre specifici canali e precisamente:

- data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l'applicazione web messa a disposizione dell'utente (funzionalità on line);
- invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO);
- invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO).

Per ogni trasmissione il sistema TS assegna un numero di protocollo che attesta e identifica l'invio effettuato.

L'esito dell'invio è reso disponibile al medico/soggetto erogatore della prestazione sottoforma di file .pdf e, nel caso di segnalazione o errori, anche sottoforma di file .csv con l'elenco analitico di tutti i codici di errore riscontrati.

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24.

Chi è obbligato all'invio

Tutti gli operatori sanitari sono obbligati all'invio telematico al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.

Dal 2015 rientrano fra i soggetti obbligati anche le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri; dal 2016 anche i veterinari, le parafarmacie, gli ottici e tanti altri; dal 2019 anche gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal D.M. 13 marzo 2018 del Ministero della Salute.

Dal 2021, secondo il D.M. MEF 16 luglio 2021, **anche gli ulteriori soggetti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con D.M. 9 agosto 2019 del Ministero della Salute** - tali soggetti sono fra coloro che entro il 31 gennaio 2022 dovranno inviare i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.

| |
|--------------------|
| Categoria/soggetti |
|--------------------|

| |
|------------------|
| Dal 2015: |
|------------------|

| |
|--|
| iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri |
|--|

- farmacie (pubbliche e private)
- strutture specialistiche pubbliche e private accreditate

Dal 2016:

- strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter Dlgs 502/1992;
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'articolo 70, c. 2, Dlgs 193/2006;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- medici veterinari, per le spese veterinarie.

Dal 2019:

- strutture sanitarie previste dal Codice dell'ordinamento militare
- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- Iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018:
 - tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - tecnico audiometrista;
 - tecnico audioprotesista;
 - tecnico ortopedico;
 - dietista;
 - tecnico di neurofisiopatologia;
 - tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
 - igienista dentale;
 - fisioterapista;
 - logopedista;
 - podologo;



ortottista e assistente di oftalmologia;
terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
terapista occupazionale;
educatore professionale;
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
assistente sanitario;
iscritti all'albo dei biologi.

Cordiali Saluti

Dott. Gianni Paoloni

Ariccia (RM) 01/02/2022